

In vigore dal 19 settembre 2017 il nuovo Modello RLI locazioni



Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014 (in *"Finanza & Fisco"* n. 45/2013, pag. 3360), a decorrere dal 19 settembre 2017. Pertanto, a far data dal 19 settembre 2017 dovrà

essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello approvato con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017 \(in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati\)](http://www.pianetafiscale.it)

La nuova versione del modello **RLI** dovrà essere utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

Con il modello aggiornato sarà inoltre, possibile eseguire i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC", **sostituendo il "Modello 69" per tali fattispecie;**
- denunce relative ai contratti di locazione non registrati,

ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;

- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
- ravvedimento operoso;
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

Tra le novità, oltre la possibilità di comunicare ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto, si segnala l'introduzione del **nuovo quadro E**, "*Locazione con canoni differenti per una o più annualità*" che va compilato **se nel contratto di locazione è stato previsto, per una o più annualità, un canone differente**. In tal caso va indicato per ogni annualità successiva alla prima (il cui importo è già stato indicato nella sezione I del quadro A) l'importo del relativo canone.

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017, recante: «*Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica*»

[Link al software di controllo RLI \(versione 2.0.1 per l'adeguamento al nuovo modello\)](#)

[Link al software di compilazione RLI \(versione 2.0.1 per](#)

[l'adeguamento al nuovo modello\)](#)

Il software *Registrazione Locazioni Immobili* (RLI), serve per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.

Lavoratori italiani all'estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta

Disponibile la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all'estero da cittadini italiani ed eventualmente ravvedersi per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia. La guida, curata dall'ufficio Comunicazione delle Entrate illustra i punti chiave utili a chiarire a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all'estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all'Aire, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Ester.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: come ottenere le detrazioni dall'Irpef o dall'Ires

Disponibile la versione aggiornata della [guida dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali \(dall'Irpef e dall'Ires\)](#) per gli interventi di **riqualificazione energetica degli edifici**. La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

[Link alla nuova guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#)

Per saperne di più:

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1 comma 2,](#) che ha prorogato l'agevolazione e introduce detrazioni maggiori per gli interventi di riqualificazione di parti comuni

[Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 4-bis,](#) che modifica la disciplina sulla cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017,](#) con le nuove modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazioni del 65, 70 e 75% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici – Spese

sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017](#) sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta

Adozione di nuovi principi di revisione (ISA Italia). L'informativa dei Dottori Commercialisti

Con una informativa, la n. 42 del 12 settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, esamina le principali novità contenute nei nuovi principi in materia di relazione di revisione adottati con la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017.

Comunicazione dei dati delle fatture: l'Agenzia eviterà duplicazioni in caso di

errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

CNDCEC. In preparazione un corso E-learning per l'assolvimento dell'obbligo di formativo dei revisori

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n.135, stante la riconosciuta equivalenza. Il corso E-learning che il Consiglio Nazionale intende offrire ai propri iscritti consentirà di acquisire nel corso del 2017 la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2017.

Cedolare secca: la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto può essere ridotta dal ravvedimento

Con risoluzione 115 del 1° settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate conferma che alla sanzione ridotta di 50 euro, prevista se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, è "comunque" applicabile la riduzione da ravvedimento operoso prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale conclusione è motivata principalmente sulla ben nota onnicomprensività dell'istituto del ravvedimento che trova applicazione per la quasi totalità delle violazioni tributarie, salvo esclusioni espresse dettate da specifiche ragioni di politica tributaria.

Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture

del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)

Compensazione debiti e crediti verso la PA: per il 2017 confermate le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il decreto Mef che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l'applicazione anche per l'anno 2017 delle disposizioni contenute nel D.M. 24 settembre 2014, recante: «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».

Ecobonus condominio. 0k alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area



I contribuenti che rientrano nella *no tax area* possono cedere il credito relativo all'*ecobonus* sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

Per saperne di più, vedi [il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017.](#)

Attenzione alle false email in nome del Fisco



I *link* contengono dei *virus* informatici

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Si tratta di email di *phishing* contenenti un *link* che, qualora cliccato, **avvia il download di un virus** che potrebbe danneggiare il *computer* dei destinatari. **Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.**

Le segnalazioni dei contribuenti

In una delle *email* si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell'altra tipologia di *email* si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

Le *email* si concludono con l'indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.

Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l'Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017)

Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 agosto 2017.

**Differimento, per l'anno 2017, dei termini di
effettuazione dei versamenti risultanti dalle di-
chiarazioni fiscali.** (17A05832) Pag. 1

Finalmente pubblicato in *Gazzetta* il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei **redditi**, da quelle in materia di **IRAP** e da quelle in materia di **IVA** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta dei versamenti relativi:

- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell'IRPEF e dell'IRES (comprese le addizionali), dell'IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai "forfetari" e dai "minimi", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE;
- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
- al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese "*trasparenti*". In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi "*per trasparenza*", in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell'atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *«Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»*;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.

44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e dei sostituti d'imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1

*Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali*

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell'istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l'istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

"Prima casa" inagibile a causa del sisma: replicabile l'agevolazione per l'acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l'acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l'Agenzia risponde all'interpello di un contribuente

interessato dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre del 2016.

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “*collegato*”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo

di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, **entro il limite massimo di euro 500**, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– **per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

• **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9**

(euro 55,56), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. **(contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta.** In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).**

- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso –

Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-*bis* del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. L'opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia

illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, "Redditi 2017" e dichiarazioni IRAP

Finanza & Fisco
Naviga nel Diritto Tributario

SPECIALE MODULISTICA
MODELLO 770/2017


MODELLO 770/2017
[Istruzioni](#)
[Modello](#)

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

[Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui](#)

[PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI](#)

**Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291**

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento

recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti

d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, **sono presentate entro il 31 ottobre 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

Art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Al 20 agosto anche i versamenti dei lavoratori

autonomi. Proroga ampia per i modelli 770 e “redditi 2017”

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Estensione split payment. Diffusi dal Mef gli elenchi definitivi dei soggetti di

cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72



Pubblicati gli elenchi definitivi per l'anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB soggette alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

Nella nota pubblicata nel proprio sito *web*, il Dipartimento delle finanze, evidenzia, la mancata pubblicazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. Tale omissione viene motivata dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che modificando l'articolo 5-*bis* del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che la scissione dei pagamenti si applichi alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); **nell'utilizzo**

di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze, precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, **sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4.** Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Chiarito, inoltre che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, **applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.**

Di seguito i link (al sito del citato dipartimento) agli elenchi definitivi:

- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società quotate inserite

nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Estensione split Payment. Dal 25 luglio 2017 in vigore D.M. Mef di modifica

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il DM del 27 giugno 2017 (in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l'ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in "Finanza & Fisco" n. 48/2007, pag. 4118).

Conto alla rovescia per la "rottamazione": il 31 luglio scade la prima rata

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade

il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora

In attesa della proroga “promessa”, in Gazzetta il D.P.C.M. che sposta il termine per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40

«I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Questo il testo del provvedimento di concessione della proroga dei termini per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40, giunto, peraltro, fuori tempo massimo.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, recante:«Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2017](#)

Titolari di reddito di impresa: posticipato al 20 luglio 2017 il termine di versamento delle imposte

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d'impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia

scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti obblighi dichiarativi

L'art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell'IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Ruoli consegnati dal 1° luglio 2017: approvato il nuovo modello cartella di pagamento

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017, Prot. n. 0134363, a firma del nuovo direttore, Ernesto Maria Ruffini, approvato il nuovo modello di cartella di pagamento il cui utilizzo è già obbligatorio per i ruoli «consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017». Il nuovo restyling dell'atto impositivo sembra essere ispirato dall'esigenza di rendere la cartella esattoriale, più intellegibile.

Limiti all'applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017



Con [circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20](#), diffusi i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione **all'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti**, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d'imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – **potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014**, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427](#)

Restauro della chiesa e di sue pertinenze: le parrocchie possono essere destinatarie di erogazioni liberali fiscalmente agevolate

Le erogazioni liberali alla parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito d'impresa. Basta seguire l'iter procedimentale previsto dall'articolo 40, del D.L. 201 del 2011 e le prescrizioni indicate dall'articolo 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di interventi soggetti ad autorizzazioni.